

ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 5661 in data 20-12-2013

OGGETTO : RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, GIÀ RILASCIATA A FAVORE DELLA SOCIETA' VALECO SPA, DI BRISSOGNE, CON P.D. N. 4494 DEL 30 OTTOBRE 2007, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS, PARTE SECONDA, DEL D.LGS. 152/2006.

Il Dirigente della Struttura organizzativa pianificazione e valutazione ambientale

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare la Parte Seconda, Titolo III-bis "L'autorizzazione integrata ambientale", articolo 29 octies "rinnovo e riesame";
- considerato che il Titolo III-bis sopra richiamato, nell'ottica di prevenire e ridurre in modo integrato l'inquinamento derivante da attività produttive particolari, specificate nell'allegato VIII alla Parte II titolo III-bis al decreto medesimo, stabilisce che tali attività siano assoggettate ad un regime autorizzativo integrato, riferito alle emissioni in atmosfera di agenti inquinanti, allo scarico delle acque reflue e alla gestione dei rifiuti, attraverso il rilascio di un'unica autorizzazione secondo le modalità stabilite dall'articolo 29-ter del decreto sopra richiamato;
- richiamato il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, che costituisce la norma delle BAT di riferimento per le discariche;

- richiamate, altresì, le Parti III, IV e V del citato d.l.gs. n. 152/2006, ed i relativi allegati tecnici, che riportano le prescrizioni tecnico-amministrative inerenti le attività di esercizio delle discariche per quanto concerne gli aspetti di rispetto degli standard ambientali con riferimento alle matrici acque (superficiali, sotterranee e scarichi di acque reflue), suolo e gestione dei rifiuti, nonché qualità dell'aria e produzione in atmosfera di agenti inquinanti;
- richiamata la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 concernente “Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti”;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1255 del 26 luglio 2013, con la quale è stata individuata, nel Dirigente della Struttura organizzativa Pianificazione e valutazione ambientale l'Autorità regionale competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate;
- richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale inerenti alla realizzazione e l'esercizio delle discariche per rifiuti urbani annesse al Centro regionale di trattamento dei RU ed assimilati, di Brissogne:
 - n. 9430, del 13 ottobre 1989, relativa all'approvazione ai sensi dell'articolo 3/bis della legge 29 ottobre 1987, n. 441 del progetto per la messa in sicurezza e l'adeguamento della discarica per rifiuti urbani di Brissogne, e successive integrazioni;
 - n. 6060, del 22 agosto 1981 e n. 3521, del 31 maggio 1985 (Approvazione del progetto di realizzazione dell'impianto di compattazione e del Primo lotto di discarica a seguito di appalto-concorso e successive modificazione);
 - n. 6612, del 31 luglio 1987 (Approvazione del progetto per la realizzazione del II lotto di discarica annessa al Centro regionale di trattamento dei RU ed assimilati, di Brissogne);
 - n. 6263, del 16 luglio 1993 (Approvazione del progetto per la realizzazione del III lotto di discarica annessa al Centro regionale di trattamento dei RU ed assimilati, di Brissogne);
 - n. 3355, del 28 settembre 1998, n. 2865, del 23 agosto 1999, n. 964, del 2 aprile 2001, n. 4117, del 2 novembre 2001, n. 2599, del 15 luglio 2002, n. 3052, del 6 settembre 2004 (Approvazione di quattro innalzamenti delle discariche annesse al Centro regionale di trattamento dei RU ed assimilati di Brissogne, oltreché dei progetti per la messa in sicurezza e recupero ambientale delle stesse);
 - n. 860, del 25 marzo 2005, relativa alla riclassificazione delle discariche annesse al Centro regionale di trattamento dei RU ed assimilati, di Brissogne, ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, nonché all'approvazione del Piano di adeguamento tecnico delle discariche medesime ai sensi dell'articolo 17 di della normativa;
 - n. 1383 del 12 maggio 2006 concernente l'applicazione del d.lgs. 36/2003, attivazione dell'indagine ambientale iniziale finalizzata alla realizzazione ed al successivo esercizio del IV lotto di discarica a servizio del Centro regionale di trattamento dei RU ed assimilati, di Brissogne, ed affido di incarico alla Soc. VALECO S.p.A. nell'ambito del quale sono previste, fra l'altro, indagini e monitoraggi delle diverse componenti ambientali (acque superficiali e sotterranee e aria) le cui risultanze potranno essere utilizzate in modo sostitutivo o integrativo a quanto previsto dal Piano di Sorveglianza e Controllo;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2068 del 27 luglio 2007. relativa all'approvazione dello stralcio progettuale del IV lotto di discarica limitatamente alle operazioni di riprofilatura delle aree di discarica in esercizio, lati ovest e nord, nonché di rilascio dell'autorizzazione alle operazioni di innalzamento della discarica esaurita di

Brissogne, ai lavori di riprofilatura delle discariche del I II e III lotto e relativo innalzamento;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2547 del 29 agosto 2008, concernente l'approvazione, ai sensi dell'articolo 208, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del progetto per l'adeguamento e ammodernamento del Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, di Brissogne e contestuale affidamento diretto a VALECO S.p.A. dell'esecuzione delle relative opere, nonché delle opere approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 2068, del 27 luglio 2007 sopra richiamata;
- richiamati inoltre:
 - il provvedimento dirigenziale n. 4494 del 30 ottobre 2007, concernente il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, alla società "VALECO S.p.A." di Brissogne;
 - il provvedimento dirigenziale n. 5959 del 30 dicembre 2009 concernente la modificazione non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata alla società "VALECO S.p.A.", di Brissogne con PD n. 4494 del 30 ottobre 2007, e successive integrazioni e modificazioni, ai sensi del d.lgs. 59/2005 e del PD 2141 del 26 maggio 2009;
 - il provvedimento dirigenziale n. 2141 del 26 maggio 2009, concernente l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10, del decreto legislativo n. 59/2005, approvazione delle linee guida per l'individuazione delle modifiche non sostanziali e sostanziali delle AIA;
 - il provvedimento dirigenziale n. 2180 del 18 maggio 2011, di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-Bis, parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 alla Regione Autonoma Valle d'Aosta - Assessorato territorio e ambiente - Direzione ambiente per la realizzazione del IV lotto di discarica da annettere al centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne;
 - il provvedimento dirigenziale n. 3019 del 11 luglio 2011, concernente la modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata alla società VALECO S.p.A. di Brissogne, con PD n. 4494 del 30 ottobre 2007, e successive integrazioni e modificazioni, ai sensi del Titolo III-Bis del decreto legislativo 152/2006, con il quale è stato tra l'altro approvato il nuovo Piano di Sorveglianza e Controllo;
 - il provvedimento dirigenziale n. 1387 del 27 marzo 2012, relativo alla modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata alla società VALECO Spa, di Brissogne, con provvedimento dirigenziale 4494 del 30 ottobre 2007, per l'installazione del nuovo cogeneratore a biogas e la realizzazione delle opere connesse, ai sensi del titolo III-bis del D.lgs. 152/2006;
 - il provvedimento dirigenziale n. 1636 del 17 aprile 2012 di rettifica del provvedimento dirigenziale n. 1387 del 27 marzo 2012, concernente la modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, già rilasciata alla società VALECO Spa, di Brissogne, per l'installazione del nuovo cogeneratore a biogas e la realizzazione delle opere connesse ai sensi del titolo III-bis del D.lgs. 152/2006;
 - il provvedimento dirigenziale n. 4380 del 28 ottobre 2013 relativo alla modifica non sostanziale del provvedimento dirigenziale n. 1387 del 27 marzo 2012, concernente la modificazione non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata alla società VALECO Spa, di Brissogne, con provvedimento dirigenziale 4494 del 30 ottobre 2007, per l'installazione del nuovo cogeneratore a biogas e la realizzazione delle opere connesse, ai sensi del titolo III-bis del D.lgs. 152/2006;

- richiamata la nota trasmessa da VALECO S.p.A., in data 18 giugno 2012, prot. 1375/12, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in data 19 giugno 2012, prot. n. 6084/TA, con la quale la società ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 4494 del 30 ottobre 2007, ai sensi dell'allegato VIII, alla parte seconda, Titolo III-bis del Dlgs 152/2006, relativa alle discariche per rifiuti non pericolosi – rifiuti urbani - annesse al Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, ubicato nel Comune di Brissogne, in località L'Ile Blonde 1, impianto esistente ed assoggettato alle disposizioni sopra richiamate per l'esercizio della seguente attività IPPC, così come specificato nell'allegato VIII, al decreto medesimo:
 - codice e ordine attività IPPC: 5.4 – discariche che ricevono più di 10 (dieci) tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti;
- preso atto che la società VALECO S.p.A. ha presentato istanza di rinnovo entro i termini fissati dall'articolo 29-octies del citato decreto legislativo 152/2006, allegando la documentazione tecnica descrittiva prevista;
- preso atto che con riferimento all'attività di incenerimento di animali e parti di animali destinati alla distruzione e di rifiuti ad alto rischio di cui al Regolamento CEE 1774/02, la struttura operativa Attività estrattive e rifiuti, competente in materia di gestione dei rifiuti, ha precisato nel corso delle Conferenze dei servizi sotto richiamate, che la stessa è sospesa e il relativo impianto sarà oggetto di dismissione in fase di riorganizzazione del Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, di Brissogne, di cui i lotti della discarica oggetto della presente autorizzazione sono annessi e che, pertanto, non è da comprendere nel rinnovo dell'AIA;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 3965 del 25 settembre 2013, concernente la proroga fino al 31 dicembre 2013 dell'autorizzazione integrata ambientale, già rilasciata a favore della società VALECO SpA, di Brissogne, con provvedimento dirigenziale n. 4494 del 30 ottobre 2007, e successive integrazioni e modificazioni, ai sensi del titolo III-bis, parte seconda, del d.lgs. 152/2006;
- preso atto che è stata regolarmente convocata la Conferenza dei Servizi prevista dall'articolo 29-quater del decreto legislativo 152/2006. e dagli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i. nelle seguenti date:
 - 25 settembre 2012 (nota in data 11 settembre 2012, prot. n. 8896/TA);
 - 30 ottobre 2012 (nota in data 25 ottobre 2012, prot. n. 10165/TA);
 - 27 novembre 2012 (nota in data 13 novembre 2012, prot. n. 10727/TA);
 - 25 settembre 2013 (nota in data 6 settembre 2013, prot. n. 7848/TA);
 - 16 dicembre 2013 (nota in data 4 dicembre 2013, prot. n. 10403/TA);
- Preso atto che la Conferenza dei Servizi, riunitasi in data 16 dicembre 2013 ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'AIA della discarica di Brissogne con l'obbligo del rispetto delle prescrizioni riportate nel dispositivo del presente provvedimento dirigenziale;
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 578 in data 19 marzo 2012 concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, come modificata ed integrata dalle DGR 1255 e 1474 del 2013, a decorrere dal 1° ottobre 2013;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1408 del 23/08/2013 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1413 in data 30 agosto 2013 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale di cui alla DGR 1255/2013, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2013 e di disposizioni applicative, come modificati con DGR 1551/2013, a decorrere dal 1° ottobre 2013;

DECIDE

1. di rinnovare, ai sensi e per gli effetti di cui alla parte II, titolo III-bis, art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla società VALECO S.p.A., con sede in Brissogne, località L'Ile Blonde 1, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività IPPC, così come individuata all'allegato VIII, alla parte seconda, Titolo III-bis del decreto medesimo al punto 5.4 – discariche che ricevono più di 10 (dieci) tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti e per la seguente attività non IPPC:
 - trattamento preliminare di RSU – attività di pressatura RSU per avvio a smaltimento interno, svolta presso il Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, sito in Comune di Brissogne, località L'Ile Blonde 1, identificato mediante le seguenti coordinate geografiche: latitudine 45° 44' 12 nord e longitudine 7° 23' 7 est, di titolarità della Regione Autonoma Valle d'Aosta, ma affidato in gestione alla società medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 5200, del 30 dicembre 2002;
2. di dare atto che l'attività di incenerimento di animali e parti di animali destinati alla distruzione e di rifiuti ad alto rischio di cui al Regolamento CEE 1774/02, già compresa nell'AIA rilasciata con il precedente provvedimento dirigenziale n. 4494 del 30 ottobre 2007, è sospesa e in fase di dismissione e che, pertanto, non è ricompresa nel rinnovo dell'AIA;
3. di stabilire che l'autorizzazione è rilasciata con l'obbligo del rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) emissioni in atmosfera:

a.1) la società VALECO S.p.A. è autorizzata alle emissioni in atmosfera per i punti sotto riportati e deve rispettare i valori limite alle emissioni di agenti inquinanti nell'aria sotto riportati:

Punto di emissione	Impianto/Fase di processo	Sistema di abbattimento	Diametro o cammino (m)	Portata (Nm ³ /h)*	Sostanza inquinante	Limiti di emissione		Frequenza autocontrollo
						Concentrazione (mg/Nm ³)**	Flusso di massa	
E1	Cogeneratori e di riserva	Filtro catalizzatore	0,3	10000	HCl	10 (rif. 5% O ₂)	0,1 kg/h	Non previsto

					HF	2 (rif. 5% O ₂)	0,02 kg/h	
					COV (espressi come COT)	150 (rif. 5% O ₂)	1,5 kg/h	
					CO	500 (rif. 5% O ₂)	5 kg/h	
					NO _x (espressi come NO ₂)	450 (rif. 5% O ₂)	4,5 kg/h	
					PCDD/PC DF (massa totale)	0,01 (rif. 5% O ₂)	100 mg/h	
E4	Aspirazione emissioni pressa rifiuti	Filtro a tessuto	Sez. rett. 0,25 x 0,6 m	6000	Polveri	20	0,12 kg/h	Annuale
E5	Torcia combustione biogas***	Nessuno	1,5	Non definibil e	HCl	10 (rif. 5% O ₂)	Non definibile	Non previsto
					HF	2 (rif. 5% O ₂)		
					COV (espressi come COT)	150 (rif. 5% O ₂)		
					CO	500 (rif. 5% O ₂)		
					NO _x (espressi come NO ₂)	450 (rif. 5% O ₂)		
					PCDD/PC DF (massa totale)	0,01 (rif. 5% O ₂)		
E6	Cogenerator e	Termoreattore per abbattimento incombusti	0,349	5500	HCl	10 (rif. 5% O ₂)	0,055 kg/h	Annuale
					HF	2 (rif. 5% O ₂)	0,011 kg/h	Annuale
					COV (espressi come COT)	150 (rif. 5% O ₂)	0,825 kg/h	Annuale
					CO	500	2,750 kg/h	Annuale

					(rif. 5% O ₂)			
					NO _x (espressi come NO ₂)	450 (rif. 5% O ₂)	2,475 kg/h	Annuale
					PCDD/PCDF (massa totale)	0,01 (rif. 5% O ₂)	55 mg/h	Annuale
Note								
* La misura della portata è necessaria per la determinazione del flusso di massa. Il valore di portata indicato in tabella ha carattere di riferimento indicativo e non costituisce un parametro di controllo fiscale in sede di verifica.								
** Valori riferiti alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa								
*** Per la torcia non viene definito un valore di portata di riferimento, in quanto costituisce un elemento di sicurezza dell'impianto ed è destinata a bruciare la portata di gas aspirato in esubero rispetto alla portata massima che può essere avviata al cogeneratore oppure l'intera portata di gas aspirata in caso di fermata del cogeneratore								
Fasi di avviamento e arresto dell'impianto								
Sono escluse dal rispetto dei limiti di emissione le fasi di avviamento e di arresto del cogeneratore, ai sensi dell'art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/06. In particolare è esclusa dal rispetto dei limiti di emissione la fase di avviamento del cogeneratore che consiste in un periodo pari a 3 ore dall'istante di accensione dello stesso								
Modalità di effettuazione degli autocontrolli								
Le misure di autocontrollo degli inquinanti per i quali è previsto un limite di emissione devono essere eseguite nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti ai fini delle emissioni in atmosfera.								

a.2) la torcia è destinata ad una funzione di impianto di emergenza e soccorso in alternativa al cogeneratore, ad essa è destinata solo una parte residuale del gas di scarica prodotto complessivamente nell'arco dell'anno.

Il sistema di controllo e regolazione dell'impianto dovrà essere impostato in modo da garantire il corretto funzionamento concertato del cogeneratore e della torcia secondo lo schema sotto riportato.

Cogeneratore regolarmente in funzione		Cogeneratore fuori servizio
Portata di gas aspirato dalla scarica pari o inferiore alla portata massima del cogeneratore	→ Tutto il gas viene inviato al cogeneratore che funziona ad un regime compreso tra 50% e 100%. Torcia spenta	Tutto il gas aspirato dalla scarica viene avviato alla torcia
Portata di gas aspirato dalla scarica superiore alla portata massima del cogeneratore	→ Al cogeneratore viene inviata la massima portata di gas possibile (cogeneratore in funzione a pieno regime 100%). L'esubero di gas viene avviato alla torcia che viene accesa a partire da un valore minimo di esubero di 160 Nm ³ /h	

a.3) Per la verifica del rispetto dei limiti di emissione in atmosfera devono essere adottati i metodi di misura riportati nella tabella seguente.

Grandezza misurata	U.M.	Metodo	Specifiche
--------------------	------	--------	------------

Portata, velocità, temperatura, pressione	Nm ³ /h	UNI EN 10169	
O ₂	mg/Nm ³	UNI EN 14789	Per la misura del tenore di O ₂ deve essere determinato il valore medio di O ₂ nell'intervallo di misura/campionamento del singolo inquinante ricercato
Polveri	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1	Devono essere condotti almeno n. 3 campionamenti secondo il metodo indicato con calcolo del valore medio misurato e della relativa incertezza come previsto dal metodo Unichim n. 158.
Composti del fluoro (espressi come HF)	mg/Nm ³	Allegato 2 DM 25/08/00	
Composti del cloro (espressi come HCl)	mg/Nm ³	Allegato 2 DM 25/08/00	Per la verifica del rispetto del limite di emissione si fa riferimento a quanto previsto dal metodo Unichim n. 158
CO	mg/Nm ³	UNI EN 15058	Deve essere condotto un monitoraggio di durata pari ad almeno 60 minuti del singolo parametro misurato secondo il metodo indicato, con determinazione del valore medio misurato nell'intero periodo di monitoraggio. Per la verifica del rispetto del valore limite di emissione si fa riferimento al valore medio misurato nel periodo di monitoraggio (secondo quanto previsto dall'Allegato VI – punto 2.3 alla parte V del Dlgs 152/06)
Ossidi di azoto (NO _x)	mg/Nm ³	UNI EN 14792 UNI EN 10878	
COV (espressi come COT)	mg/Nm ³	UNI EN 13526	
PCDD/F	ng/Nm ³	UNI EN 1948	Deve essere condotto n. 1 campionamento di durata pari ad almeno 8 ore consecutive

a.4) monitoraggio dei gas di discarica

Fase	Punto di prelievo	Parametri analitici	Frequenza controllo	Metodo	Frequenza e modalità reporting
Gestione operativa della discarica attuale escluso il IV lotto	Collettore principale dell'aspirazione a monte della torcia e del cogeneratore	Parametri di Tabella 1	Mensile	I metodi di misura da adottare sono a discrezione del gestore e devono essere individuati nell'ambito delle norme tecniche di settore vigenti a livello nazionale o internazionale o comunque emanate da enti scientifici riconosciuti.	Report annuale secondo modello definito in sede di tavolo tecnico
		Parametri di Tabella 2	Semestrale		
Gestione operativa del IV lotto di discarica e gestione post-operativa della discarica attuale		Parametri di Tabella 1	Mensile		
		Parametri di Tabella 2	Semestrale		
Gestione post-operativa dell'intera discarica compreso il IV lotto		Parametri di Tabella 1	Mensile per CH ₄ , CO ₂ e O ₂ ; annuale per gli altri parametri	I metodi adottati devono essere indicati nel report	

LIVELLI DI GUARDIA E PIANO DI INTERVENTO

Se O₂ > 5% vol (valore istantaneo): arresto del motore.

Se O₂ > 7% vol (valore istantaneo): sezionamento dell'alimentazione elettrica dei locali di cogenerazione e di aspirazione e arresto anche dei turboaspiratori.

Tabella 1 – Parametri da determinare con frequenza mensile nel gas di scarica aspirato

Parametri principali	Mercaptani	Composti organici aromatici	Composti organici alogenati
CH ₄	metilmercaptano	Benzene	Clorobenzene
O ₂	etilmercaptano	Toluene	1,4-diclorobenzene
CO ₂	dimetilsolfuro	Etilbenzene	1,2-dicloropropano
H ₂ S	carbonio disolfuro	Xileni (isomeri)	Tetracloroetilene
NH ₃	n-propilmercaptano		Tricloroetilene
H ₂	tiofene		Cloroformio
N ₂	dietilsolfuro		1,2-dicloroetano
HCl	n-butilmercaptano		Diclorometano
HF	tetraidrotiofene		1,1,1-tricloroetano
H ₂ O	Diaililsolfuro		
COV clorurati totali			

Tabella 2 – Composti organici volatili da determinare con frequenza semestrale per la caratterizzazione del gas di scarica aspirato

1	diclorodifluorometano	31	1,2-dibromoetano
2	clorometano	32	clorobenzene
3	cloruro di vinile	33	1,1,1,2-tetracloroetano
4	bromometano	34	etilbenzene
5	cloroetano	35	meta-xilene+para-xilene
6	triclorofluorometano	36	stirene
7	1,1-dicloroetilene	37	orto-xilene
8	diclorometano	38	bromoformio
9	trans-1,2-dicloroetilene	39	1,1,2,2-tetracloroetano

10	1,1-dicloroetano	40	iso-propilbenzene
11	cis-1,2-dicloroetilene	41	1,2,3-tricloropropano
12	2,2-dicloropropano	42	bromobenzene
13	cloroformio	43	n-propilbenzene
14	bromoclorometano	44	2-clorotoluene
15	1,1,1-tricloroetano	45	4-clorotoluene
16	1,1-dicloro-1-propene	46	1,3,5-trimetilbenzene
17	1,2-dicloroetano	47	ter-buttilbenzene
18	carbonio tetracloruro	48	1,2,4-trimetilbenzene
19	benzene	49	sec-buttilbenzene
20	tricloroetilene	50	1,3-diclorobenzene
21	1,2-dicloropropano	51	4-isopropiltoluene
22	dibromometano	52	1,4-diclorobenzene
23	diclorobromometano	53	1,2-diclorobenzene
24	cis-1,3-dicloro-1-propene	54	n-buttilbenzene
25	trans-1,3-dicloro-1-propene	55	1,2-dibromo-3-cloropropano
26	toluene	56	1,2,4-triclorobenzene
27	1,1,2-tricloroetano	57	naftalene
28	1,3-dicloropropano	58	esaclorobutadiene
29	dibromoclorometano	59	1,2,3-triclorobenzene
30	diclorotetrafluoroetano	60	1,1,2-tricloro-2,2,1-trifluoroetano

a.5) monitoraggio delle migrazioni laterali del gas di discarica nel suolo

Fase	Punto di prelievo	Parametri analitici	Frequenza controllo	Metodo	Frequenza e modalità reporting
Gestione operativa della discarica	N. 3 pozzi atmosfera interstiziale del terreno	CH ₄ , CO ₂ , O ₂ , % LEL	Mensile	Strumentazione portatile	Report annuale secondo modello da definire in sede di
	N. 3 locali bersaglio interrati *	CH ₄ , CO ₂ , O ₂ , % LEL	Mensile	Analizzatori in continuo	

Gestione post-operativa della discarica	N. 3 pozzi atmosfera interstiziale del terreno	CH ₄ , CO ₂ , O ₂ , % LEL	Mensile	Strumentazione portatile	tavolo tecnico
	N. 3 locali bersaglio interrati *	CH ₄ , CO ₂ , O ₂ , % LEL	Mensile	Analizzatori in continuo	

LIVELLI DI GUARDIA E PIANO DI INTERVENTO

Se CH₄ > 1% vol: comunicazione tempestiva a Regione, ARPA, Vigili del Fuoco ed ai Sindaci di Brissogne, Quart e Pollein.

Se CO₂ > 0,5% vol: comunicazione tempestiva a Regione, ARPA, Vigili del Fuoco ed ai Sindaci di Brissogne, Quart e Pollein.

NOTE

* I locali bersaglio interrati sono:

barriera autostradale SAV – fossa ascensore (misura di CH₄, %LEL)

barriera autostradale SAV – fossa canale (misura di CH₄, %LEL)

Hotel Petit Foyer – scantinato (misura di CH₄, CO₂, %LEL)

a.6) monitoraggio emissioni diffuse di gas di discarica

Fase	Attività	Metodo	Frequenza controllo	Livelli di guardia	Frequenza e modalità reporting
Gestione operativa della discarica attuale escluso il IV lotto	Monitoraggio efficienza sistema captazione	Schema 1	Mensile	Depressione minima per ogni pozzo attivo di aspirazione pari a 1 mbar Numero di pozzi attivi non conformi alla depressione minima (esclusi pozzi non attivi per motivi di sicurezza con O ₂ >7%): max 20% del totale (secondo modalità schema 1)	Report annuale secondo modello da definire in sede di tavolo tecnico
	Monitoraggio CH ₄ in aria ambiente in discarica	Da definire in sede di tavolo tecnico			
	Monitoraggio NH ₃ , H ₂ S in aria ambiente in discarica	Schema 2	Mensile	H ₂ S: 7 µg/m ³ NH ₃ : 170 µg/m ³	
	Valutazione dell'efficienza teorica di captazione	Schema 3	Annuale	Non previsti	

Gestione operativa del IV lotto di discarica e gestione post-operativa della discarica attuale	Monitoraggio efficienza sistema captazione	Schema 1	Mensile	Depressione minima per ogni pozzo attivo di aspirazione pari a 1 mbar	Report annuale secondo modello da definire in sede di tavolo tecnico
				Numero di pozzi attivi non conformi alla depressione minima (esclusi pozzi non attivi per motivi di sicurezza con $O_2 > 7\%$): max 20% del totale (secondo modalità schema 1)	
	Monitoraggio CH_4 in aria ambiente in discarica	Da definire in sede di tavolo tecnico			
	Monitoraggio NH_3 , H_2S in aria ambiente in discarica	Schema 2	Mensile	H_2S : $7 \mu g/m^3$ NH_3 : $170 \mu g/m^3$	
	Valutazione dell'efficienza teorica di captazione	Schema 3	Annuale	Non previsti	
Gestione post-operativa dell'intera discarica compreso il IV lotto	Monitoraggio efficienza sistema captazione	Schema 1	Mensile	Depressione minima per ogni pozzo attivo di aspirazione pari a 1 mbar	Report annuale secondo modello da definire in sede di tavolo tecnico
				Numero di pozzi attivi non conformi alla depressione minima (esclusi pozzi non attivi per motivi di sicurezza con $O_2 > 7\%$): max 20% del totale	
	Monitoraggio CH_4 in aria ambiente in discarica	Da definire in sede di tavolo tecnico			
	Valutazione dell'efficienza teorica di captazione	Schema 3	Annuale	Efficienza teorica minima = 80%	
LIVELLI DI GUARDIA E PIANO DI INTERVENTO					
Se $CH_4 > 50$ ppm: comunicazione tempestiva a Regione, ARPA, Vigili del Fuoco ed ai Sindaci di Brissogne, Quart e Pollein.					
Se $H_2S > 7 \mu g/m^3$: comunicazione tempestiva alla Regione e all'ARPA.					
Se $NH_3 > 170 \mu g/m^3$: comunicazione tempestiva alla Regione e all'ARPA.					

L'attività di monitoraggio CH_4 in aria ambiente verrà definita nell'ambito di un tavolo tecnico da avviare entro il 01/02/2014, le cui attività dovranno essere concluse entro il 01/05/2014, nel quale verranno definite le caratteristiche della strumentazione, il posizionamento e le modalità

di misura, le tempistiche di installazione della strumentazione e di entrata di esercizio, nonché le modalità per la trasmissione degli esiti dei monitoraggi eseguiti. Il tavolo tecnico dovrà altresì valutare la possibilità di installazione di una stazione di misura della qualità dell'aria esterna al perimetro della discarica, nonché le modalità per la trasmissione degli esiti di tutti monitoraggi eseguiti

Schema 1 monitoraggio emissioni diffuse di gas di discarica

Obiettivi	Monitorare costantemente l'efficienza del sistema di captazione del gas di discarica
Azioni	<p>Rilevazione con cadenza mensile dei seguenti parametri complessivi di funzionamento del sistema di captazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quantità di gas di discarica aspirato (m³/mese); • quantità di gas di discarica inviato al cogeneratore (m³/mese); • quantità di gas di discarica inviato in torcia (m³/mese); • quantità di energia elettrica prodotta dal cogeneratore (kWh/mese); • tenore medio mensile di CH₄ nel gas di discarica aspirato (% vol); • tenore medio mensile di O₂ nel gas di discarica aspirato (% vol). <p>Controllo con cadenza mensile del funzionamento dei pozzi di estrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero di pozzi con aspirazione attiva/non attiva; • rilevazione per ogni pozzo di aspirazione attivo di: livello di depressione (mbar), tenore di CH₄ (% vol), tenore di O₂ (% vol).
Punti di misura	<p>La rilevazione dei parametri complessivi di funzionamento del sistema di captazione viene condotta direttamente dalla postazione informatica di controllo dell'impianto presso la centrale di cogenerazione.</p> <p>La misura dei parametri di funzionamento dei pozzi di estrazione del gas di discarica viene fatta in corrispondenza dei terminali di arrivo delle linee dei pozzi all'interno delle stazioni di regolazione.</p>
Strumentazione	<p>La rilevazione dei volumi di gas di discarica avviene mediante la lettura dei contatori volumetrici installati sulle linee dell'impianto di aspirazione.</p> <p>La rilevazione dell'energia elettrica prodotta avviene mediante la lettura del contatore di energia presente nella centrale di cogenerazione.</p> <p>La rilevazione di depressione e tenore di CH₄ e O₂ nelle singole linee di aspirazione dei pozzi viene condotta mediante un rilevatore di pressione differenziale e strumentazione portatile dotata di sensori all'infrarosso (per CH₄) ed elettrochimici (per O₂).</p>
Livelli di guardia e piano di intervento	<p>In ogni linea di aspirazione deve essere garantita una depressione minima di 1 mbar (10 mm H₂O).</p> <p>È ammessa l'assenza delle condizioni minime di depressione nei pozzi di aspirazione caratterizzati da un tenore di CH₄ inferiore al 5%, o da un tenore di O₂ superiore al 7% (per motivi di sicurezza).</p> <p>È ammessa, quale condizione di funzionamento ottimale del sistema di aspirazione ai fini del recupero energetico, una concentrazione minima di metano del 40% nel collettore principale, al fine di evitare il blocco del motore di cogenerazione.</p> <p>È ammessa la presenza di condizioni di anomalia caratterizzate da assenza di condizioni minime di depressione per un massimo del 20% del numero totale dei pozzi di aspirazione. Per il conteggio del limite non viene tenuto conto dei pozzi per i quali l'interruzione dell'aspirazione sia dovuto a motivi di sicurezza (tenore di O₂ superiore al</p>

	<p>7%).</p> <p>Nelle fasi transitorie in cui la portata di gas di scarica inviata in torcia risulterà inferiore a 160 Nm³/h, il sistema di captazione del gas di scarica sarà escluso dal rispetto dei livelli di guardia di depressione minima di 1 mbar nelle singole linee di aspirazione.</p> <p>Nel caso in cui il numero di pozzi non rispondenti alle condizioni minime di aspirazione risulti superiore al 20% del totale (sempre escludendo i pozzi disattivati per motivi di sicurezza), o qualora il numero di pozzi disattivati per motivi di sicurezza superi il 10% del totale, il gestore deve provvedere ad inviare immediata comunicazione a Regione, ARPA, Corpo Forestale ed ai Sindaci di Brissogne, Quart e Pollein specificando le motivazioni dell'anomalia di funzionamento e gli interventi che si intendono mettere in atto.</p>
Report del monitoraggio	<p>Con cadenza mensile deve essere redatto un report secondo il modello definito in sede di tavolo tecnico, contenente le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quantità di gas di scarica aspirato (m³/mese); • quantità di gas di scarica inviato al cogeneratore (m³/mese); • quantità di gas di scarica inviato in torcia (m³/mese); • quantità di energia elettrica prodotta dal cogeneratore (kWh/mese); • tenore medio di CH₄ nel gas di scarica aspirato (% vol); • tenore medio di O₂ nel gas di scarica aspirato (% vol); • numero di pozzi non attivi rispetto al totale; • % di pozzi non attivi esclusi i pozzi non attivi per motivi di sicurezza (O₂ > 7%); • planimetria della discarica in formato ben leggibile con localizzazione dei pozzi di aspirazione ed indicazione dello stato di funzionamento di ognuno di essi (attivo/non attivo); • per ogni pozzo non attivo deve essere fornita una adeguata motivazione tecnica dell'inattività dello stesso, distinguendo tra pozzi inattivi (bassa percentuale di metano, presenza di linea gelata) e pozzi non utilizzabili (pozzo esaurito, pozzo eliminato, pozzo non in linea, pozzo in alzamento); • per ogni pozzo attivo indicazione di: depressione (mbar), CH₄ (% vol), O₂ (% vol), data e ora della rilevazione effettuata.

Schema 2 - Monitoraggio della concentrazione di NH₃ e H₂S in aria ambiente in prossimità del corpo discarica

Obiettivi	Monitorare le emissioni diffuse della discarica
Modalità	L'indagine viene condotta mediante la misura della concentrazione di NH ₃ e H ₂ S in qualità dell'aria con copertura pari a 1 settimana/mese
Punti di misura	Angolo nord ovest in direzioni degli svincoli autostradali
Strumentazione	Campionamento mediante campionatori passivi e successiva analisi di laboratorio
Livelli di guardia e piano di intervento	<p>Livello di guardia H₂S: 7 µg/m³.</p> <p>Livello di guardia NH₃: 170 µg/m³.</p> <p>In caso di superamento di uno dei livelli di guardia deve essere data tempestiva comunicazione alla Regione e all'ARPA.</p>
Report di monitoraggio e	Con cadenza annuale deve essere redatto un report contenente le seguenti informazioni minime:

manutenzione	<ul style="list-style-type: none"> • valori di concentrazione di NH₃ e H₂S misurati nei singoli mesi; • valutazioni in merito al rispetto dei livelli di guardia previsti; • descrizione di eventuali eventi occasionali che non hanno permesso l'effettuazione di tutte le misure previste.
---------------------	---

Schema 3 - Valutazione dell'efficienza teorica di captazione del gas di discarica

Obiettivi	Verificare l'efficienza del sistema di captazione del gas di discarica mediante una stima teorica.
Azioni	<p>Calcolo con cadenza annuale dell'efficienza teorica del sistema di captazione, secondo la formula seguente:</p> $\text{Efficienza (\%)} = (\text{m}^3 \text{ di gas di discarica aspirato}) / (\text{m}^3 \text{ di gas di discarica prodotto}).$ <p>La quantità di gas di discarica aspirato viene misurata mediante l'apposito contatore volumetrico dell'impianto.</p> <p>La quantità di gas di discarica prodotto viene stimata mediante uno studio teorico con utilizzo di opportuni modelli matematici. Lo studio deve essere a firma di un tecnico esperto di comprovata esperienza nel settore.</p>
Punti di misura	La rilevazione della quantità di gas aspirato viene rilevata dalla lettura del contatore volumetrico posto nel condotto principale di aspirazione a monte del cogeneratore e della torcia.
Livelli di guardia e piano di intervento	A seguito della chiusura della discarica (compreso il IV lotto) e della realizzazione del capping finale, l'efficienza teorica di captazione dovrà risultare almeno pari all'80%.
Report del monitoraggio	<p>Con cadenza annuale deve essere redatto un report secondo il modello predisposto dall'ARPA e allegato alla presente relazione.</p> <p>Inoltre, deve essere trasmessa annualmente copia cartacea o in formato elettronico (es. file pdf) dello studio teorico di produzione del gas di discarica a firma del tecnico esperto incaricato.</p>

a.7) devono, inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- l'impresa deve garantire i seguenti requisiti ai punti di emissione:
 - il camino dovrà essere dotato di una presa idonea per l'inserimento delle sonde di misura e prelievo, realizzata secondo le indicazioni della norma UNI 10169;
 - la postazione di prelievo dovrà essere facilmente accessibile e le misure ed i prelievi a camino dovranno poter essere effettuate in condizione di sicurezza per i tecnici incaricati dei controlli. In condizioni di difetto, l'organo di controllo potrà avvalersi di mezzi mobili addebitando il relativo costo di utilizzo alla società VALECO S.p.A.;
 - dalla postazione di prelievo dovrà essere facilmente raggiungibile una presa per l'alimentazione elettrica della strumentazione utilizzata per le misure ed i prelievi;
 - i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- l'azienda deve provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento degli inquinanti, secondo le modalità e la periodicità previste dal costruttore.

La registrazione delle manutenzioni potrà essere effettuata su apposito supporto (cartaceo o informatico), a discrezioni dell'azienda, a condizioni che lo stesso:

- venga debitamente compilato ed aggiornato;
 - sia tenuto presso la sede dell'impianto e reso sempre disponibile per la visione da parte degli enti preposti al controllo;
 - contenga le seguenti informazioni minime: data di effettuazione intervento, tipo di intervento effettuato (ordinario, straordinario), descrizione sintetica dell'intervento, responsabile dell'esecuzione dell'intervento.
-
- il vecchio impianto di cogenerazione sia tenuto a disposizione presso il Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, di Brissogne, al fine di essere eventualmente utilizzato in caso di situazioni di emergenza conseguenti a fatti imprevedibili e imprevedibili che possano comportare un fermo preventivato del nuovo impianto per un periodo superiore a 2 mesi anche in presenza del funzionamento della torcia quando le condizioni di sicurezza della discarica lo richiedano. A tale fine, qualora necessario, VALECO dovrà preventivamente produrre alla Regione, al Comune e all'ARPA, una relazione in cui evidenzi lo stato di necessità legata alla sicurezza della discarica e le modalità e le tempistiche di avvio e spegnimento del vecchio impianto. Nel periodo di funzionamento il vecchio impianto dovrà in ogni caso assicurare il rispetto dei limiti alle emissioni così come riportate nella tabella dei valori limite di emissione;
 - le registrazioni dovranno essere tenute in conto ed utilizzate per la valutazione della idoneità delle tempistiche e degli interventi. Nel caso in cui si rilevi per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi dovranno essere riviste;
 - qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento a loro collegati;
 - nel caso in cui sia riscontrato il superamento di un valore limite di emissione o in caso di anomalie di funzionamento (quali ad esempio il guasto dell'impianto di abbattimento) tali da non permetterne il rispetto, l'impresa:
 - informa tempestivamente, comunque entro le 8 (otto) ore successive all'evento, alle autorità competenti ed adotta tutte le misure necessarie al ripristino della conformità delle emissioni ai valori limite; la comunicazione comprende le ragioni tecniche o gestionali che hanno determinato l'insorgere dell'evento, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;
 - sospende in ogni caso le lavorazioni inerenti l'impianto interessato qualora, e non appena, le autorità competenti ne comunichino la necessità per ragioni di salute pubblica o di tutela ambientale;
 - comunica alle autorità competenti l'avvenuto ripristino delle condizioni di normalità;
 - qualsiasi modifica quali-quantitativa delle emissioni dovrà essere preventivamente comunicata alle autorità competenti, e espressamente autorizzata dalla Regione, in particolare nel caso di:
 - modifiche agli impianti;
 - eventuale costruzione di nuovi impianti che generino emissioni;

- elementi che possano incidere sulle presenti prescrizioni;
- a.8) l'impresa deve adottare ogni misura necessaria a contenere il più possibile le emissioni diffuse e fuggitive, ai sensi dell'allegato 5 alla parte quinta del d. lgs. 152/2006;
- a.9) l'impresa deve assicurare il mantenimento in piena efficienza degli impianti di abbattimento degli inquinanti emessi anche attraverso un idoneo programma di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- a.10) l'impresa deve dare attuazione a quanto previsto dal Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con PD n. 3019 del 11 luglio 2011 così come modificato e integrato con il presente provvedimento;

b) acque:

scarico diretto di acque reflue industriali nella fognatura consortile

- b.1) E' autorizzato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 107 della parte III del d.lgs. 152/2006 lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, nel rispetto dei limiti e delle deroghe consentiti dell'allegato 5 della Parte Terza del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 88/1991, di seguito descritto.
- b.2) la società VALECO S.p.A., qualora la qualità del percolato presente nella vasca di rilancio presenti superamenti rispetto ai valori limiti allo scarico stabiliti, è tenuta ad avviare al trattamento lo stesso in impianti idonei autorizzati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti liquidi, fatta salva la possibilità di ricircolo;
- b.3) ai fini dello scarico devono essere rispettate la quantità massima di 9.000 metri cubi/anno ed il quantitativo massimo giornaliero di 600 metri cubi/giorno di conferimento dei reflui convogliati presso l'impianto di depurazione consortile, di titolarità dal Sub-Ato Monte Emilius – Piana di Aosta. La società dovrà preventivamente informare l'autorità di controllo dell'avvio delle operazioni di conferimento o, in alternativa, comunicare la calendarizzazione delle stesse;
- b.4) La società VALECO deve eseguire i seguenti autocontrolli riguardo la composizione chimica del percolato;

Fase	Punti di prelievo	Parametri analitici	Frequenza controllo	Frequenza di reporting
Gestione operativa della discarica attuale escluso il IV lotto	vasca di raccolta del percolato del lotto I; vasca di raccolta del percolato del lotto II; vasca di raccolta del percolato del lotto III; vasca di rilancio; • vasca di raccolta delle acque di dilavamento delle aree di stoccaggio.	Parametri di tabella 3	Trimestrale	Report annuale secondo modello da definire in sede di tavolo tecnico
		Parametri di tabella 4	Annuale	
Gestione operativa del IV lotto di discarica e gestione post-operativa della discarica attuale	vasca di raccolta del percolato del lotto I; vasca di raccolta del percolato del lotto II; vasca di raccolta del percolato del lotto III; vasca di rilancio; • vasca di raccolta delle acque di dilavamento delle aree di stoccaggio. vasca di raccolta del percolato del lotto IV	Parametri di tabella 3	Trimestrale	
		Parametri di tabella 4	Annuale	
Gestione post-operativa dell'intera discarica	vasca di raccolta del percolato del lotto I; vasca di raccolta del percolato del lotto II; vasca di raccolta del percolato del lotto III; vasca di rilancio;	Parametri di tabella 3	Semestrale	

compreso il IV lotto	• vasca di raccolta delle acque di dilavamento delle aree di stoccaggio. vasca di raccolta del percolato del lotto IV	Parametri di tabella 4	Annuale	
----------------------	--	------------------------	---------	--

Tabella 3

Parametri
Colore
Odore
pH
Conducibilità
Solidi sospesi totali
COD
Tensioattivi totali
Azoto ammoniacale
Azoto nitrico
Azoto nitroso
Fosforo totale
Fluoruri
Cloruri
Solfati
Alluminio
Cromo totale
Cromo VI
Ferro
Manganese
Mercurio
Nichel
Piombo
Rame
Zinco
Arsenico
Boro

Cadmio
Idrocarburi C>12
Idrocarburi C<12

Tabella 4

Parametri
Colore
Odore
pH
Conducibilità
Solidi sospesi totali
COD
Tensioattivi totali
Azoto ammoniacale
Azoto nitrico
Azoto nitroso
Fosforo totale
Fluoruri
Cloruri
Solfati
Alluminio
Cromo totale
Cromo VI
Ferro
Manganese
Mercurio
Nichel
Piombo
Rame
Zinco

Arsenico
Boro
Cadmio
Idrocarburi C>12
Idrocarburi C<12
Composti organici azotati*
Composti organici alogenati*
Composti fenolici*
IPA*
PCB-DL
Berillio
Cobalto
Selenio
Vanadio
Molibdeno

* per l'elenco dei singoli composti si fa riferimento alle acque sotterranee

b.5) per quanto concerne la vasca di rilancio, l'impresa deve procedere agli autocontrolli sui reflui prodotti nel punto di prelievo fiscale individuato nel bocchettone di immissione immediatamente a monte del canale del refluo inviato all'impianto di trattamento dei reflui gestito dal Sub-Ato Monte Emilius – Piana di Aosta, preventivamente al conferimento all'adiacente depuratore di Brissogne. I limiti di emissione allo scarico delle acque reflue industriali (percolato) in pubblica fognatura sono i seguenti:

<i>Punto di emissione</i>	<i>Sostanza inquinante</i>	<i>Concentrazione (mg/l tranne pH)</i>	<i>Frequenza autocontrollo</i>	<i>Metodica analitica</i>
<i>Bocchettone di immissione a monte del canale del refluo inviato all'impianto di trattamento</i>	<i>pH</i>	<i>5,5 -9,5</i>	<i>Prima di attivare lo scarico in fognatura</i>	<i>IRSA-CNR 2060</i>
	<i>Solidi sospesi totali (*)</i>	<i>10.000</i>		<i>IRSA-CNR 2090</i>
	<i>BOD₅ (*)</i>	<i>15.000</i>		<i>IRSA-CNR 5120</i>
	<i>COD (*)</i>	<i>30.000</i>		<i>IRSA-CNR 5130</i>
	<i>Azoto ammoniacale (*)</i>	<i>5.000</i>		<i>IRSA-CNR 4030</i>

o			IRSA-CNR 3030
	Azoto nitrico (*)	5.000	IRSA-CNR 4020
	Azoto nitroso (*)	3	IRSA-CNR 4050 IRSA-CNR 4020
	Fosforo totale	40	IRSA-CNR 3020 IRSA-CNR 4110 A1
	Fluoruri	12	IRSA-CNR 4100 IRSA-CNR 4020
	Cloruri (*)	5.000	IRSA-CNR 4020
	Solfati	1.000	IRSA-CNR 4020
	Alluminio	2	IRSA-CNR 3020
	Cromo totale	4	IRSA-CNR 3020
	Cromo VI	0,2	IRSA-CNR 3150 C
	Ferro	4	IRSA-CNR 3020
	Manganese	4	IRSA-CNR 3020
	Mercurio	0,005	IRSA-CNR 3200
	Nichel	4	IRSA-CNR 3020
	Piombo	0,3	IRSA-CNR 3020
	Rame	0,4	IRSA-CNR 3020
	Zinco	1	IRSA-CNR 3020
	Arsenico	0,5	IRSA-CNR 3020
	Boro	4	IRSA-CNR 3110
	Cadmio	0,02	IRSA-CNR 3020
	Tensioattivi totali (*)	50	vedi sotto
	Tensioattivi anionici	vedi tensioattivi totali	IRSA-CNR 5170
	Tensioattivi non ionici	vedi tensioattivi totali	IRSA-CNR 5180
Tensioattivi cationici	vedi tensioattivi totali	Metodica a discrezione dell'azienda tra quelli ufficiali	
Idrocarburi totali	10	IRSA-CNR 5160	

*parametri per i quali è concessa la deroga ai fini dello scarico all'impianto di depurazione di titolarità del Sub-Ato Monte Emilius – Piana di Aosta ai sensi della l.r. legge 88/91

b.6) La società Valeco dovrà:

- conteggiare i quantitativi di percolato in particolare
 - quantità percolato prodotto ($m^3/mese$);
 - quantità percolato prodotto ricircolato ($m^3/mese$);
 - quantità percolato prodotto scaricato in pubblica fognatura ($m^3/mese$);
 - quantità percolato gestito come rifiuto liquido ($m^3/mese$);
- mettere in atto tutte le azioni di gestione e controllo necessarie ad evitare intasamenti e/o rotture della rete di distribuzione del percolato e di formazione di eccessi di percolato (saturazione) nel corpo discarica;

b.7) la società VALECO dovrà verificare la presenza di percolato nel sistema di drenaggio infratelo mediante ispezione settimanale dei pozzi spia dei lotti II e III. È assunta a riferimento la quantità di percolato nell'infratelo pari a 100 l/ha al giorno, corrispondente al 50% del limite fissato dalla normativa tecnica dell'EPA-821-R-99-019, con soglia di allarme fissata al raggiungimento del 80% della quantità assunta a riferimento;

b.8) dovranno essere trasmesse annualmente, entro il 28 febbraio di ogni anno, in allegato alla relazione annuale prevista dal d.lgs. 36/2003, all'Ufficio competente, all'ARPA della Valle d'Aosta ed ai Comuni competenti:

- le quantità di percolato come descritte in precedenza;
- le quantità dell'approvvigionamento idrico;
- le informazioni atte a rilevare il conseguimento o meno degli obiettivi che il sistema di ricircolo si pone sulla base dei dati acquisiti nell'ambito del Piano di Sorveglianza e Controllo della discarica (quantità di biogas aspirato dai lotti oggetto di ricircolo, analisi qualitative di tale biogas, valutazioni delle emissioni diffuse dal corpo discarica, qualità del percolato aspirato con particolare riferimento alle forme dell'azoto, rilievi piano- altimetrici ecc.);

b.9) la società deve adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi; qualsiasi evento accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati, dovrà essere comunicato tempestivamente all'ARPA della Valle d'Aosta, all'Autorità competente per l'AIA e agli Enti locali competenti ai sensi del d.lgs. 152/2006; qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, le Autorità competenti (Regione e dal Sub-Ato Monte Emilius – Piana di Aosta) potrà prescrivere l'interruzione immediata dello scarico nel caso di fuori servizio dell'impianto di depurazione;

b.10) nel caso in cui venga riscontrato il superamento di un valore limite di scarico o in caso di anomalie di funzionamento tali da non permetterne il rispetto, l'azienda:

- informa tempestivamente, comunque entro le 8 (otto) ore successive all'evento, le Autorità competenti e adotta tutte le misure necessarie al ripristino della conformità degli scarichi ai valori limite; la comunicazione comprende le ragioni tecniche o gestionali che hanno determinato l'insorgere dell'evento, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;
- sospende in ogni caso le lavorazioni inerenti l'impianto interessato qualora, e non appena, le autorità competenti ne comunichino la necessità per ragioni di salute pubblica o di tutela ambientale;

- comunica alle autorità competenti l'avvenuto ripristino delle condizioni di normalità dello scarico;

b.11) qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco;

b.12) qualsiasi modifica quali-quantitativa degli scarichi dovrà essere preventivamente comunicata alle autorità competenti e espressamente autorizzata dalla Regione, in particolare nel caso di:

- modifiche al processo di formazione;
- eventuale apertura di nuove bocche di scarico;
- elementi che possano incidere sulle presenti prescrizioni;

b.13) la rete di raccolta delle acque di ruscellamento (costituita da embrici e canalette) dovrà essere mantenuta in piena efficienza e sgombra da qualsiasi elemento estraneo per evitare intasamenti, fuoriuscite di acqua, eventuali fenomeni erosivi nonché eventuali fenomeni di contaminazione delle acque meteoriche in essa convogliate;

b.14) il monitoraggio delle acque di drenaggio della discarica deve essere eseguito a cadenza trimestrale, compatibilmente con la presenza di precipitazioni atmosferiche, mediante prelievo di un campione da tutti i singoli punti di scarico in acque superficiali e formazione di un unico campione medio rappresentativo da avviare ad analisi, i parametri da controllare sono:

Parametri
Colore
Odore
pH
Conducibilità
Solidi sospesi totali
COD
Tensioattivi totali
Azoto ammoniacale
Azoto nitrico
Azoto nitroso
Fosforo totale
Fluoruri
Cloruri
Solfati
Alluminio

Cromo totale
Cromo VI
Ferro
Manganese
Mercurio
Nichel
Piombo
Rame
Zinco
Arsenico
Idrocarburi C>12
Idrocarburi C<12

risorse idriche

- b.15) sul pozzo di emungimento interno al Centro di trattamento rifiuti in oggetto dovrà essere garantito il corretto funzionamento del misuratore in continuo di portata. Le letture dovranno essere raccolte su base mensile e comunicate con cadenza annuale;
- b.16) devono essere adottate, per quanto possibile, tutte le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici anche mediante l'impiego delle MTD per il ricircolo e il riutilizzo dell'acqua;

acque superficiali

- b.17) Il monitoraggio delle acque superficiali dovrà essere eseguito mediante l'esecuzione di campionamenti in sinistra orografica del fiume Dora Baltea nei seguenti punti:
- il punto a monte è individuato a circa 100m a valle dello scarico del depuratore consortile;
 - il punto a valle è individuato presso il ponte de l'Eglise nel comune di Quart;
- tali punti dovranno essere preventivamente e univocamente determinati sul sito.
- b.18) L'attività di monitoraggio dovrà essere condotta secondo le modalità descritte nelle tabelle seguenti:

Punto di prelievo	Parametri analitici	Frequenze	Reporting
Dora Baltea - monte discarica	Tabella 5	Semestrale (marzo - novembre)	Rapporti di prova + Dati tabellati

	IBE (Indice Biotico Esteso)	Semestrale (marzo - novembre)	Schede di campo + Rapporti di prova
Dora Baltea - valle discarica	Tabella 5	Semestrale (marzo - novembre)	Rapporti di prova + Dati tabellati
	IBE (Indice Biotico Esteso)	Semestrale (marzo - novembre)	Schede di campo + Rapporti di prova

Tabella 5

Denominazione	Unità di misura	Denominazione	Unità di misura
Alluminio	µg/l	Idrocarburi totali C<12	µg/l
Arsenico	µg/l	Idrocarburi totali C>12	µg/l
Azoto ammoniacale	mg/l	Manganese	µg/l
Azoto nitrico	mg/l	Mercurio	µg/l
Azoto nitroso	µg/l	Nichel	µg/l
BOD5	mg/l	O2 % saturazione	%
Cloruri	mg/l	O2 concentrazione (mg/l)	mg/l
COD	mg/l	pH	unità di pH
Conducibilità	µS/cm	Piombo	µg/l
Cromo tot	µg/l	Rame	µg/l
Cromo VI	µg/l	Solfati	mg/l
Ferro	µg/l	Solidi sospesi totali	mg/l
Fluoruri	µg/l	Tensioattivi	mg/l
Fosforo	µg/l	Zinco	µg/l
Idrocarburi totali	µg/l	-	-

- b.19) l'impresa deve dare attuazione a quanto previsto dal Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con PD n. 3019 del 11 luglio 2011 così come modificato e integrato con il presente provvedimento;
- b.20) le operazioni di carico, scarico e movimentazione, con particolare riferimento alle sostanze pericolose, devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare le sostanze sversate nel suolo;
- b.21) in caso di incidenti significativi sui piazzali con conseguenti sversamenti di sostanze pericolose, VALECO S.p.A. dovrà darne tempestiva comunicazione, all'autorità regionale competente ed all'ARPA, e dovrà procedere ad un'accurata pulizia delle aree e delle tubazioni di scarico delle acque meteoriche, al fine di evitare inquinamenti del suolo e che eventuali piogge dilavino tali sostanze.

acque sotterranee

- b.22) dovranno essere effettuate misure freaticometriche a cadenza mensile presso i pozzi P1, P2, P3, P4, P4B, P5B, P6B, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20,

P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, PP3, fatte salve cause di forza maggiore. Tali letture saranno utilizzate per la creazione di carte delle isofreatiche in formato digitale e per la verifica della quota massima di innalzamento della falda. La società VALECO dovrà inoltre produrre una carta aggiornata riportante il posizionamento dei pozzi alla luce delle modifiche eseguite in fase di realizzazione del quarto lotto, comprensiva di coordinate topografiche e quote delle teste pozzi;

b.23) la società VALECO deve monitorare lo stato della falda al fine di verificare che non vi siano modificazioni della qualità della falda riconducibile all'attività caratteristica della discarica attraverso il monitoraggio dei parametri tipici della contaminazione da rifiuto. Il monitoraggio sarà condotto inizialmente su tutti pozzi posti nell'area della discarica. La verifica della tenuta dei teli posti a protezione della falda avverrà per tramite del monitoraggio degli elementi inquinanti individuati come impronta della discarica e spia di eventuali deficienze del sistema impermeabilizzante della discarica come differenza tra le zone a monte e a valle.

Tra i parametri non normati dal Dlgs 152/2006, quelli individuati per tale tipo di monitoraggio sono riportati nella tabella seguente:

PARAMETRO	U.M.	Valore di attenzione
COD	mg/l	da definire nell'ambito del tavolo tecnico
CONDUCIBILITÀ	µS/cm	da definire nell'ambito del tavolo tecnico
CLORURI	mg/l	da definire nell'ambito del tavolo tecnico
AZOTO AMMONIACALE	mg/l	da definire nell'ambito del tavolo tecnico
BOD	mg/l	da definire nell'ambito del tavolo tecnico

b.24) dovrà essere inoltre istituito un tavolo tecnico, da avviare entro il 01/02/2014, le cui attività dovranno essere concluse entro il 01/06/2014, il cui obiettivo è quello di individuare i valori di attenzione dei parametri indicati nella precedente tabella sulla base dell'elaborazione statistica dei risultati delle serie storiche disponibili, definire i piezometri significativi per il confronto monte/valle, individuare eventuali ulteriori inquinanti spia da sottoporre a monitoraggio, definire eventuali variazioni della frequenza delle campagne di monitoraggio, nonché le modalità per la trasmissione degli esiti dei monitoraggi eseguiti.

b.25) fino alla conclusione delle attività del tavolo tecnico di cui al punto precedente, l'impresa è tenuta ad applicare quanto previsto dal Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con PD n. 3019 del 11 luglio 2011;

c) emissioni sonore:

- c.1) l'impresa deve effettuare una valutazione del rispetto dei limiti di emissione e immissione, ai sensi della L.R. 20/2009 a seguito di eventuali modifiche della classificazione acustica dei territori comunali interessati;
- c.2) l'impresa deve, inoltre, effettuare, mediante la Valutazione di Impatto Acustico, la verifica dei livelli di rumore emessi dall'azienda verso l'esterno con cadenza triennale, ai sensi dei criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale 2083 del 2 novembre 2012, prevedendo anche:
- una valutazione dei livelli sonori presso i recettori esposti;
 - l'individuazione del numero e della collocazione dei punti di rilievo in base alla distribuzione della popolazione nell'intorno dello stabilimento esposta alla rumorosità prodotta dall'azienda;
 - la definizione della modalità e della durata dei rilievi in correlazione ai cicli produttivi ai sensi dell'Allegato II del D.M. 31 gennaio 2005;
- c.3) l'impresa deve, altresì, effettuare la verifica dei livelli di rumore emessi dall'azienda verso l'esterno mediante la Valutazione di Impatto Acustico anche in occasione di sostanziali modifiche ad impianti o parte di essi e di interventi che possano influire sulle emissioni sonore. Tale verifica dovrà consentire di appurare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione assoluti e differenziali di cui all'art. 2 della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 e decreti applicativi. I risultati della Valutazione di Impatto Acustico devono essere trasmessi alle autorità competenti ai sensi della normativa in acustica (Comuni di Brissogne, Pollein e Quart, e Corpo Forestale Valdostano), all'Autorità competente IPPC (Regione) e all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta;
- c.4) per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di inquinamento acustico;

d) gestione dei rifiuti prodotti dall'impresa:

- d.1) la società VALECO S.p.A. deve rispettare tutte le prescrizioni espressamente previste dagli articoli 188, 188-bis, 188-ter, 189, 190 e 193 della parte IV del decreto legislativo 152/2006;

e) energia:

- e.1) l'impresa deve dare attuazione a quanto previsto dal Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con PD n. 3019 del 11 luglio 2011;
- e.2) deve essere stilato annualmente il bilancio energetico tenendo conto dell'energia consumata, delle energie termica ed elettrica prodotte;
- e.3) deve essere trasmesso entro il 28 febbraio di ogni anno, in allegato alla relazione annuale, i dati riferiti all'energia consumata per i seguenti impianti o linee di produzione:
- pressatura RSU;
 - cogeneratore;
 - ausiliari;
 - pressatura plastica, cartone;

f) Piano di Sorveglianza e Controllo:

Fatto salvo quanto previsto nel presente atto, la società VALECO S.p.A. deve dare attuazione a quanto previsto dal Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con PD n. 3019 del 11 luglio 2011, che costituisce parte integrante del presente provvedimento così come modificato dalle prescrizioni riportate nel presente atto;

Ai fini di quanto sopra VALECO deve avvalersi di laboratori terzi indipendenti ai sensi di quanto previsto dall'allegato II al Dlgs 36/2003;

la trasmissione della Relazione annuale, prevista dal Piano di Sorveglianza e Controllo all'Autorità competente, all'A.R.P.A. ed ai Comuni di Brissogne, Pollein e Quart, deve avvenire entro il 28 febbraio di ogni anno. La documentazione dovrà essere prodotta in formato cartaceo ed in formato digitale da concordare con gli Uffici competenti e nella stessa dovranno essere altresì allegati le registrazioni dei dati analitici delle analisi effettuate in autocontrollo dall'azienda. Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data e l'ora di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi ed i riferimenti dell'analista;

l'impresa dovrà conservare copia di tutti i risultati del monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 5 anni;

Non sono più da considerarsi, in funzione della dismissione dell'impianto, le azioni previste per l'impianto di incenerimento delle carcasse animali (camino E2);

E' sospeso inoltre il monitoraggio del laghetto posto in direzione della barriera autostradale in quanto:

- in base alla valutazione dei risultati analitici ad oggi disponibili, non sono state rilevate, nel corso degli anni, variazioni significative dello stato di qualità del corpo idrico;
- il laghetto è stato parzialmente tombato a seguito dei lavori inerenti il IV lotto della discarica;

Le attività di monitoraggio della qualità dell'aria con riferimento alle misure di polveri PM10 e PM2.5, metalli su PM10 e PM2.5, NOx, PCB, PCDD/PCDF, mercaptani non devono più essere eseguite a partire dalla data di esecutività del presente atto. La ripresa di tali attività sarà oggetto di valutazione in base alle risultanze del tavolo tecnico di cui al punto a6).

g) attività da effettuarsi da parte dell'ente di controllo

g.1) l'attività di monitoraggio e controllo viene eseguita così come individuato dalla legge regionale n. 41/1995, e successive integrazioni e modificazioni. In particolare l'attività di vigilanza e ispezione in materie ambientale è demandata al Corpo Forestale Valdostano, i controlli sulle attività IPPC vengono effettuati congiuntamente da ARPA e CFV. Nella successiva tabella sono indicate le attività di controllo ordinario, a carico di ARPA e CFV congiuntamente, già concordate dai due Enti, e previste nell'ambito temporale di validità dell'AIA di cui il presente piano dovrà essere parte integrante.

Tipologia di controllo	Oggetto del controllo	Descrizione attività di controllo prevista dell'AIA	Impianto	Parametri controllati	Frequenza	Note
Esecuzione del piano di Sorveglianza e Controllo	Report annuale risultanze del Piano di Sorveglianza e Controllo (PMC)	Verifica completa del report prodotto dall'azienda, relativo alle risultanze dei monitoraggi/controlli previsti nel PSC e nell'Autorizzazione integrata Ambientale a	-	-	Annuale	

		carico dell'azienda stessa. Alcuni aspetti specifici: <ul style="list-style-type: none"> ▪ verifica dell'esecuzione dei monitoraggi/controlli previsti, secondo le modalità e le frequenze stabilite ▪ verifica delle registrazioni ▪ verifica completezza e conformità rapporti di prova ▪ verifica documentale sui dati degli autocontrolli trasmessi dal gestore dell'impianto 				
Sopralluoghi/ campionamenti/ monitoraggi	Emissioni in atmosfera/gestione rifiuti/emissioni in acqua/emissioni sonore	Verifica dello stato di attuazione degli adempimenti a carico dell'azienda previsti nell'ambito dell'AIA			Annuale	
		Verifica di controllo integrato in esercizio			Annuale	
	Emissioni in atmosfera	Controllo dei registri di manutenzione degli impianti di abbattimento delle emissioni in aria	-	-	Annuale	
		Controllo dei limiti di emissione in atmosfera previsti dall'AIA	Misura al camino del cogeneratore (E6)	NOx, CO	Annuale	
	Emissioni in acqua	Campionamento ed analisi reflui idrici (compatibilmente con le condizioni dello scarico, trattandosi di scarico discontinuo)	Prelievo di campione al pozzetto di ispezione per lo scarico di acque reflue urbane	Vedere tabella limiti emissione scarico acque reflue industriali	Annuale	In presenza di scarico
Emissioni sonore	Monitoraggio presso recettori ed eventualmente all'interno dell'azienda	-	-	Triennale		

g.2) l'ente preposto al controllo deve comunicare all'autorità responsabile del procedimento gli esiti dei controlli e delle ispezioni ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 6, del d.lgs. 152/2006;

g.3) ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 5, D. Lgs. 152/06, al fine di consentire le attività di cui all'art. 29-decies, commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per

lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del D. Lgs. 152/06

- 4) di stabilire che, in esecuzione di quanto previsto all'articolo 29-decies, comma 6 e 7, del citato d.lgs. 152/2006, ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio sugli impianti di cui alla presente autorizzazione e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'autorizzazione medesima, deve comunicare all'Autorità competente tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato;
- 5) di stabilire che il soggetto Gestore deve altresì rispettare le seguenti prescrizioni:
 - la discarica deve essere dotata di recinzione per impedire il libero accesso al sito. I cancelli devono restare chiusi fuori dall'orario di esercizio. Il sistema di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere un programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale;
 - nella discarica non potranno essere annualmente smaltiti quantitativi superiori a 80.000 tonnellate di rifiuti;
 - nella discarica dovranno essere smaltiti esclusivamente i rifiuti prodotti nell'ambito del territorio regionale;
 - i rifiuti conferiti dovranno risultare pienamente compatibili con i criteri di ammissibilità stabiliti dal Decreto ministeriale 27 settembre 2010 per le discariche di rifiuti non pericolosi, dando atto che è vietato lo smaltimento dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane ed assimilate;
 - i rifiuti conferiti devono essere solidi o palabili, con il divieto assoluto di accettazione di rifiuti a base liquida, infiammabile ed esplosiva, così come specificato all'articolo 6, del d. lgs. 36/2003;
- 6) di stabilire che l'impianto discarica oggetto della presente autorizzazione è tecnicamente idonea allo smaltimento delle categorie di rifiuti identificate, ammissibili nelle discariche per rifiuti non pericolosi – rifiuti urbani, secondo il Catalogo europeo di cui alla Decisione 2000/532/CE, così come modificata ed integrata dalla Decisione 2001/118/CE, di seguito riportate che soddisfino i requisiti sopra specificati:

02 – Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti;

02 01 - rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca:

 - o 02 01 02 scarti di tessuti animali;
 - o 02 01 03 scarti di tessuti vegetali;
 - o 02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
 - o 02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito;
 - o 02 01 07 rifiuti della selvicoltura;
 - o 02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08;
 - o 02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti – previa specifica individuazione della provenienza e delle caratteristiche merceologiche del rifiuto;

02 02 – rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale:

- 02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia;
- 02 02 02 scarti di tessuti animali;
- 02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;
- 02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti – previa specifica individuazione della provenienza e delle caratteristiche merceologiche del rifiuto;

02 03 – rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della produzione e fermentazione di melassa:

- 02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti;
- 02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti;
- 02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;
- 02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti – previa specifica individuazione della provenienza e delle caratteristiche merceologiche del rifiuto;

02 04 – rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero:

- 02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole;
- 02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica; 02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti – previa specifica individuazione della provenienza e delle caratteristiche merceologiche del rifiuto;

02 05 – rifiuti dell'industria lattiero-casearia:

- 02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;
- 02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti – previa specifica individuazione della provenienza e delle caratteristiche merceologiche del rifiuto;

02 06 – rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione:

- 02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;
- 02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti;

- 02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti – previa specifica individuazione della provenienza e delle caratteristiche merceologiche del rifiuto;

02 07 – rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao);

03 – Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone;

03 01 – rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili:

- 03 01 01 scarti di corteccia e sughero;
- 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04;
- 03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti – previa specifica individuazione della provenienza e delle caratteristiche merceologiche del rifiuto;

03 03 – rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone:

- 03 03 01 scarti di corteccia e legno;
- 03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone;
- 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati;
- 03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio;
- 03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica;
- 03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10;
- 03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti – previa specifica individuazione della provenienza e delle caratteristiche merceologiche del rifiuto;

04- Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile;

04 02 – rifiuti dell'industria tessile:

- 04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri);
- 04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera);
- 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14;
- 04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze;
- 04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate;
- 04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti - previa specifica individuazione della

provenienza e delle caratteristiche merceologiche del rifiuto;

07 – Rifiuti dei processi chimici organici;

07 02 – rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali:

- 07 02 13 rifiuti plastici;

09 – Rifiuti dell'industria fotografica;

09 01 – rifiuti dell'industria fotografica

- 09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento;
- 09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento;
- 09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie;
- 09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11;
- 09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti - previa specifica individuazione della provenienza e delle caratteristiche merceologiche del rifiuto;

10- Rifiuti prodotti da processi termici;

10 01 – rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19):

- 10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04);
- 10 01 02 ceneri leggere di carbone;
- 10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato;
- 10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20;

10 11 – rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro:

- 10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19;

10 12 –rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione

- 10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;

16 – Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco

16 01 – rifiuti veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08):

- 16 01 03 pneumatici fuori uso (con i limiti previsti dall'art. 6, comma 1 lettera O del Dlgs. 36/03);

- 16 01 19 plastica

17 – Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati): tutti i codici CER compresi nelle categorie di rifiuti a quattro cifre;

17 02 – legno, vetro e plastica

- 17 02 01 legno;
- 17 02 03 plastica

19 - Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale: limitatamente alle seguenti categorie e per tutti i codici CER compresi in ciascuna categoria;

19 01 – Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti:

- 19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11;
- 19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13;

19 04 – rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione:

- 19 04 01 rifiuti vetrificati;

19 05 – rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi:

- 19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata;
- 19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata;
- 19 05 03 compost fuori specifica;
- 19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti - previa specifica individuazione della provenienza e delle caratteristiche merceologiche del rifiuto;

19 06 - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti solidi:

- 19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani;
- 19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale e/o vegetale;

19 08 – rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti:

- 19 08 01 vaglio;
- 19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia;
- 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;
- 19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili;

- 19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11;
- 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13;
- 19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti- previa specifica individuazione della provenienza e delle caratteristiche merceologiche del rifiuto;

19 09 - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale: tutti i codici CER compresi nella presente categoria;

19 10 – rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione rifiuti contenenti metallo:

- 19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

19 12 – rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti:

- 19 12 01 carta e cartone;
- 19 12 04 plastica e gomma;
- 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06;
- 19 12 08 prodotti tessili;
- 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11;

19 13 – rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda:

- 19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03;
- 19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05;

20 - Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilati prodotti da attività commerciali e industriali, nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata):

20 01 – frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01):

- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
- 20 01 10 abbigliamento;
- 20 01 11 prodotti tessili;
- 20 01 39 plastica;
- 20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini e ciminere;
- 20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti - previa specifica individuazione della provenienza e delle caratteristiche merceologiche del rifiuto

20 02 – rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri):

- 20 02 01 rifiuti biodegradabili;
- 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili;

20 03 – altri rifiuti urbani:

- 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati;
- 20 03 02 rifiuti dei mercati;
- 20 03 03 residui della pulizia stradale;
- 20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature;
- 20 03 07 rifiuti ingombranti;
- 20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti – previa specifica individuazione della provenienza e delle caratteristiche merceologiche del rifiuto;

- 7) di stabilire che il soggetto gestore, nel rispetto dei Piani approvati ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 36/2003, del Regolamento per la gestione tecnico-operativa approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 3200/2002, nonché delle disposizioni contenute nella parte IV del d. lgs. n. 152/2006, dovrà, inoltre:
- tenere presso la sede dell'impianto un registro di carico-scarico dei rifiuti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 190 del d. lgs. 152/2006;
 - assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di trasmissione delle informazioni sui rifiuti oggetto delle operazioni autorizzate provvedendo a presentare annualmente, ai sensi dell'art. 189 del d. lgs. 152/2006, la comunicazione prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;
 - provvedere a versare trimestralmente alla Regione il tributo speciale previsto dall'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e produrre entro il 31 gennaio di ogni anno alla struttura regionale competente una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive e suddivise per codici CER dei rifiuti conferiti nell'anno nonché dei versamenti effettuati;
 - assicurare, qualora previsto, l'adesione al sistema di tracciabilità dei rifiuti nazionale – SISTRI, di cui all'articolo 188-bis della Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006;
- 8) di stabilire che, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3 del d. lgs. 152/2006, gli oneri relativi alle attività effettuate dall'ente di controllo, così come definite al precedente punto 3) lettera j), sono a carico dell'impresa;
- 9) di stabilire che l'impresa deve predisporre un accesso permanente e sicuro a tutti i punti di campionamento e monitoraggio;
- 10) di stabilire che, ai sensi dell'articolo 29-nonies del d.lgs. 152/2006, l'impresa deve comunicare all'Autorità competente le modifiche progettate dell'impianto rispetto alla situazione autorizzata con il presente provvedimento, come definite dall'articolo 29-nonies, comma 1 del decreto legislativo stesso. L'Autorità competente provvederà a classificare le stesse come "sostanziali" o "non sostanziali" i sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, nonché del PD 2141

del 26/05/2009 ed a procedere ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo sopra richiamato;

- 11) di stabilire che ogni modifica che l'impresa intendesse apportare al Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con il presente provvedimento (frequenza, metodi e scopo del monitoraggio) deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità competente e comunicato per conoscenza alla struttura regionale competente in materia di rifiuti;
- 12) di dare atto che le funzioni di Responsabile tecnico delle aree di discarica annesse al centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, di Brissogne, sono svolte dall'ing. Alessandro Carena, nato a Torino il 24 settembre 1955, residente in Aosta via De Tillier 40, avente i requisiti di legge;
- 13) di stabilire che ogni condizione diversa dal normale esercizio degli impianti (es. arresti totali e/o parziali non programmati degli impianti di abbattimento degli effluenti inquinanti) deve essere tempestivamente comunicata dall'impresa all'Autorità competente, all'organo di vigilanza, all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta ed al Comune di Brissogne e per conoscenza alla struttura alla struttura regionale competente in materia di rifiuti rifiuti;
- 14) di stabilire che l'impresa deve adottare ogni misura per evitare qualsiasi rischio di contaminazione ambientale al momento della cessazione dell'attività, e, qualora necessario, il sito stesso dovrà essere sottoposto alle operazioni di bonifica e ripristino ambientale in conformità alle disposizioni di cui al titolo V, della parte quarta, del decreto legislativo n. 152/2006. In ogni caso l'impresa è tenuta a presentare all'Autorità competente un piano di dismissione dell'impianto IPPC almeno sei mesi prima della cessazione definitiva dell'esercizio dello stesso;
- 15) di stabilire che l'impresa autorizzata con il presente provvedimento deve provvedere entro il 28 febbraio di ogni anno alla presentazione della Relazione annuale allegando le risultanze degli autocontrolli previsti dal Piano di Sorveglianza e Controllo;
- 16) di stabilire che il mancato rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché delle azioni amministrative previste dall'articolo 29-decies del d.lgs. 152/2006;
- 17) di stabilire che per quanto non previsto dal presente provvedimento, si fa espresso riferimento alle normative vigenti in materia ambientale;
- 18) di stabilire che fatte salve le prescrizioni derivanti dal rispetto del Regolamento per la gestione tecnico-operativa del Centro regionale di trattamento dei RU ed assimilati, di Brissogne, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 5200 del 30 dicembre 2002, durante la fase della gestione operativa, il soggetto gestore deve trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno alla struttura organizzativa regionale competente in tema di gestione dei rifiuti la dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno precedente, nonché dei versamenti del tributo speciale, prevista dall'articolo 3, comma 3, della legge 549/1995;
- 19) di stabilire che la presente autorizzazione, in considerazione del fatto che la società è in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 ai sensi della parte seconda, Titolo III-bis, articolo 29-octies, comma 3 del d.lgs. 152/2006, è rilasciata per sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. Per il rinnovo della stessa, la società VALECO S.p.A. deve presentare domanda

di rinnovo all'Autorità competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, del d.lgs. 152/2006. L'Autorità competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dall'articolo 29-octies del d.lgs. 152/2006. Fino alla pronuncia dell'Autorità competente, l'impresa continua l'attività sulla base dell'autorizzazione di cui al presente provvedimento;

- 20) di stabilire che, qualora risulti necessario, il riesame dell'autorizzazione di cui al presente provvedimento è effettuato dall'Autorità competente nei seguenti casi:
ai sensi della parte seconda, Titolo III-bis, articolo 29-octies del decreto legislativo 152/2006 quando:
- l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
 - le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
 - la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
 - nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono;
 - ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 152/2006, su proposta del sindaco, qualora lo stesso lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica;
- 21) di stabilire che la società VALECO dovrà presentare, nei tempi e nei modi prescritti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3284 del 4/11/2006, la garanzia finanziaria rideterminata negli importi, di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del Dlgs 152/2006;
- 22) di stabilire che copia della presente autorizzazione e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Struttura Organizzativa dell'Assessorato regionale del Territorio e Ambiente, così come ogni risultanza del Piano di Sorveglianza e controllo alla struttura organizzativa competente per quanto concerne la supervisione della gestione del Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, di Brissogne, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 5200, del 30 dicembre 2002;
- 23) di stabilire che la Struttura organizzativa Pianificazione e valutazione ambientale notifichi il presente provvedimento alla società VALECO S.p.A., alla Stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e provveda alla pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Amministrazione regionale;
- 24) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

L'ESTENSORE
- Andrea GARUTTI -

IL DIRIGENTE
- Luca FRANZOSO -

IL COMPILATORE

Andrea GARUTTI

LUCA FRANZOSO

ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

Struttura gestione spese - Ufficio impegni

Codice creditore/debitore

Descrizione / Motivazione

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 21/12/2013 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO REFERTO